

Repubblica e Cantone  
Ticino

## Il Consiglio di Stato

SECO - Direzione del lavoro  
Mercato del lavoro/Assicurazione  
contro la disoccupazione (TCRV)  
All'att. sig. C. Alain Vuissoz  
Effingerstrasse 31  
3003 Berna

### Procedura di consultazione del 1° ottobre 2010 relativa al progetto di ordinanza sull'assicurazione contro la disoccupazione (OADI)

Gentili Signore, Egregi Signori,

vi ringraziamo per l'opportunità offerta per esprimerci in merito al progetto di revisione dell'ordinanza sull'assicurazione contro la disoccupazione (OADI).

Tale ordinanza ha grande rilevanza pratica per gli organi d'esecuzione della Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione e cogliamo dunque volentieri l'occasione di formulare alcune considerazioni o richieste di precisazione in merito ad aspetti da noi ritenuti significativi e/o meritevoli di ulteriore approfondimento.

### Commento ai singoli articoli

#### Art. 6 cpv. 1 e 1<sup>ter</sup> Periodi di attesa speciali (art. 14 cpv. 1 e 18 cpv. 2 e 3 LADI)

Capoverso 1

Nell'ambito delle direttive amministrative d'applicazione sarebbe bene chiarire se durante il periodo d'attesa speciale di 120 giorni gli assicurati possano essere indirizzati ad "istituzioni pubbliche (...) per consultazioni di ordine professionale, sociale o psicologico", quali gli uffici di orientamento professionale o gli uffici di assistenza sociale, indennizzati da parte dell'ufficio di compensazione, secondo l'art. 17 cpv. 5 LADI.

Capoverso 1<sup>ter</sup>

La modifica proposta appare problematica e nella sua formulazione attuale insoddisfacente.

Per facilitare l'applicazione e anticipare le difficoltà d'esecuzione va chiarito se l'adempimento dei requisiti posti (raggiungimento del valore soglia di disoccupazione media per il gruppo di disoccupati interessati dalla misura, avere meno di 30 anni ed essere gravati dal periodo di attesa speciale di 120 giorni) conferisca un diritto a frequentare un periodo di pratica professionale (PPP), come pure in quali settori la misura d'occupazione dovrebbe essere svolta e

la rilevanza della qualifica professionale. Va poi menzionato che questo tipo di soluzione rischia di creare una forte pressione sul provvedimento in questione e porlo in concorrenza rispetto al collocamento. Infatti, è facilmente immaginabile che i datori di lavoro vogliano fare precedere un'eventuale assunzione per giovani al primo impiego da un PPP.

Il valore di riferimento scelto per permettere l'applicazione della disposizione in questione, ossia il tasso di disoccupazione medio in Svizzera per i giovani con meno di 30 anni pari al 3.3 %, appare inadeguato. Tenuto conto delle differenze a livello regionale è auspicabile che il tasso di disoccupazione di riferimento sia calcolato su base cantonale.

**Art. 26 cpv. 2 e 2<sup>bis</sup> Ricerche personali dell'assicurato (art. 40 e 43 LPGA, 17 cpv. 1 e 30 cpv. 1 lett. c LADI)**

L'attuale capoverso 2 precisa che *annunciandosi in disoccupazione per riscuotere l'indennità giornaliera, l'assicurato deve provare al servizio competente gli sforzi che ha intrapreso per cercare lavoro*. Tale disposto, d'immediata comprensione anche per gli assicurati, deve - a nostro avviso - essere lasciato immutato.

L'introduzione di un unico termine di consegna delle ricerche di lavoro e l'eliminazione dell'obbligo sistematico di concedere un termine suppletorio in caso di ritardo è certamente benvenuto e necessario per ovviare ai problemi evidenziati dal Rapporto esplicativo in relazione al cpv. 2<sup>bis</sup>.

Anche la fissazione del termine d'inoltro delle ricerche di lavoro al 10° giorno del mese, rispettivamente al primo giorno lavorativo successivo, è ritenuta adeguata e positiva per la gestione dell'attività presso gli uffici regionali di collocamento (URC), in particolare se di grandi dimensioni.

**Art. 37 cpv. 3ter Periodo di calcolo per il guadagno assicurato (art. 23 cpv. 1 LADI)**

Per il calcolo del nuovo guadagno assicurato, l'indennità compensativa in caso di guadagno intermedio non può essere presa in considerazione.

Dal punto di vista pratico, allo scopo di eliminare incertezze nell'applicazione delle nuove regole, appare opportuno che l'autorità di vigilanza precisi alle casse di disoccupazione se al momento dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni, ossia il prossimo 1° aprile 2011, il guadagno assicurato degli assicurati, determinato in applicazione delle disposizioni previgenti, debba essere ricalcolato oppure mantenga la sua validità.

**Art. 40 cpv. 1 Limite minimo del guadagno assicurato (art. 23 cpv. 1 e 4 LADI)**

Dal 1° aprile 2011, il limite minimo del guadagno assicurato sarà aumentato a 800 franchi, contro gli attuali 500 franchi, rispettivamente 300 franchi in caso di lavoro a domicilio.

Anche in questo caso, allo scopo di eliminare incertezze nell'applicazione delle nuove regole, appare opportuno chiedere all'autorità di vigilanza di precisare alle casse di disoccupazione se, al momento dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni, il limite minimo del guadagno assicurato, determinato in applicazione delle disposizioni previgenti, mantenga la sua validità o debba essere ricalcolato. Andrebbe pure esplicitato se i mesi in cui il salario è inferiore a 800 franchi potranno essere presi in considerazione a condizione che nel corso dell'anno si raggiunga la media di 800 franchi mensili, oppure i mesi in cui il salario è inferiore a questo importo non potranno mai essere considerati.

## **Art. 42 cpv. 1 e 2 Diritto all'indennità giornaliera in caso di incapacità al lavoro temporanea (art. 28 LADI)**

L'esplicita designazione dell'URC quale destinatario dell'annuncio dell'incapacità lavorativa (cpv. 1) è positiva nella misura in cui elimina possibili dubbi riguardo al destinatario dell'informazione. La regolamentazione del termine, uguale a quella attuale, per compiere l'annuncio non è per contro completamente soddisfacente.

Nella pratica non è infrequente attendersi, riservati degli impedimenti oggettivi, che un assicurato annunci immediatamente, o comunque il prima possibile, il subentrare di un'incapacità lavorativa. Infatti, non può essere escluso che per una corretta gestione di un caso occorra essere avvisati immediatamente in merito ad un impedimento, ad esempio in occasione di un'imminente assegnazione ad un impiego o di un provvedimento del mercato del lavoro. Ora, potrebbe essere maggiormente adeguato all'attività corrente, rispettivamente all'idea di una tempestiva e spontanea informazione da parte degli assicurati (art. 31 LPG), scegliere una formulazione che sancisca il principio di un avviso da intraprendere il prima possibile ed in ogni caso entro una settimana:

*<sup>1</sup>L'assicurato che si trova temporaneamente in una situazione di incapacità al lavoro totale o parziale e intende far valere il diritto all'indennità giornaliera deve annunciare la sua incapacità lavorativa all'URC **al più presto, ma comunque, entro una settimana dall'inizio della medesima.***

In questo modo l'obbligo imposto all'assicurato risulterebbe più chiaro e le disposizioni relative alle condizioni e conseguenze di un esercizio tardivo del diritto alle indennità in caso di incapacità al lavoro temporanea risulterebbero maggiormente armonizzate ad altre istruzioni o obblighi degli assicurati, rilevanti per esempio nel caso della valutazione di una sospensione dal diritto (art. 30 cpv. 1 lett. e LADI).

## **Art. 45 cpv. 5 Inizio del termine di sospensione e della durata della sospensione (art. 30 cpv. 3 e 3<sup>bis</sup> LADI)**

L'eliminazione della formulazione "ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità entro il termine quadro per la riscossione della prestazione" (attuale capoverso 2<sup>bis</sup>) è positiva, poiché il tenore del testo in vigore appare eccessivamente limitativo e potrebbe indurre a escludere elementi importanti per la determinazione del grado di colpa.

Tuttavia, la fissazione di un termine di 5 anni appare problematico. Da un lato non è possibile dimenticare che eventuali precedenti sanzioni sono suscettibili di giustificare un aumento della durata di una sospensione quanto più sono vicine nel tempo e importanti, mentre la loro rilevanza si affievolisce, fino a scomparire, tanto più sono lievi e remote nel tempo. Inoltre anche il comportamento tenuto nel periodo che intercorre tra le differenti sospensioni è pure rilevante (STF 18 luglio 2005, C 123/04). Per questi motivi il termine proposto è eccessivamente lungo e rischia di aggravare inutilmente l'onere degli organi d'esecuzione al momento di pronunciare una decisione.

Inoltre la prassi relativa ai tempi di conservazione degli atti per gli URC (conservazione per soli 3 anni; cfr. Prassi AD 2000/3) e la giurisprudenza federale citata rendono maggiormente appropriato limitare a 3 anni il periodo determinante. Si propone dunque la seguente formulazione:

*<sup>5</sup>Se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato. Per determinare il prolungamento sono prese in considerazione le sospensioni degli ultimi **tre** anni.*

L'attività delle casse di disoccupazione potrebbe essere facilitata inserendo una specifica domanda sul formulario "Domanda d'indennità di disoccupazione".

## **Art. 57 Basi di calcolo nel caso di oscillazioni rilevanti del salario**

Anche in questo caso, allo scopo di eliminare incertezze nell'applicazione delle nuove regole,

appare opportuno chiedere all'autorità di vigilanza di precisare alle casse di disoccupazione se al momento dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni per la determinazione delle oscillazioni rilevanti del salario, determinato in applicazione delle disposizioni previgenti, mantenga la sua validità o debba essere ricalcolato.

**Art. 90 cpv. 1 lett. e Assegni per il periodo di introduzione (art. 65 e 66 LADI)**

La formulazione della lettera e) non appare sufficientemente chiara. In assenza di una formulazione maggiormente esplicita nella pratica, ossia per i Cantoni, si porrà il problema di definire in cosa consista un periodo di elevata e prolunga disoccupazione. Dovranno essere richiamate per analogia le disposizioni proposte all'art. 6 cpv. 1<sup>ter</sup>? Anche la durata della disoccupazione del singolo assicurato sarà sufficiente per applicare la disposizione in esame?

Non va poi sottaciuto il rischio di concorrenza per l'ottenimento di un impiego rispetto ai giovani apprendisti.

Anche la cerchia dei beneficiari designati dal Rapporto esplicativo, ossia i giovani disoccupati, potrebbe essere indicata in maniera maggiormente chiara e esplicita.

**Art. 90a cpv. 3 Assegni di formazione (art. 65a e 66c LADI)**

La fissazione del salario in modo differenziato secondo le capacità dell'assicurato appare problematica. L'attribuzione ad un livello salariale inferiore all'ultimo anno della formazione professionale rischia di essere fonte di incessanti contestazioni e complicare l'attività degli organi d'esecuzione senza una reale necessità di cambiamento della pratica attuale, che si è rivelata di facile e immediata applicazione.

Anche in questo caso va segnalata una certa concorrenza tra i giovani disoccupati sostenuti dagli assegni di formazione e i giovani apprendisti alla ricerca di un impiego.

**Art. 98 Periodo di pratica professionale (art. 64a cpv. 1 lett. b LADI)**

Si propone che il contributo minimo riconosciuto durante il periodo di attesa sia aumentato sino a corrispondere all'indennità giornaliera versata al termine dello stesso. L'indennizzo in maniera differenziata per svolgere la stessa attività non appare giustificato. Se si desidera favorire lo svolgimento di PPP per giovani al primo impiego durante il periodo di attesa speciale è equo indennizzare adeguatamente la prestazione fornita.


Augurandoci che le nostre osservazioni possano essere tenute in debita considerazione, vogliate gradire, gentili Signore e egregi Signori, l'espressione della nostra stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:

  
L. Redrazzini

Il Cancelliere:

  
G. Gianella

Copia per conoscenza a:

- al Dipartimento delle finanze e dell'economia, on. L. Sadis, Bellinzona
- alla Divisione dell'economia, A. Coduri, Bellinzona
- alla Sezione del lavoro, S. Montorfani, Bellinzona
- all'Istituto delle assicurazioni sociali (IAS), C. Marazza, Bellinzona
- alla Deputazione ticinese alle Camere federali, Berna